Comune di Lagosanto Prot n. 0002355 del 23-03-2020 Cat 10 Cl. 1

M_INF.UFFGAB.REG DECRETI.R.0000125.19-03-2020

M_INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot:
0000125-19 03 2020-REGISTRAZIONE

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministro della salute

VISTO la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza con il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito nella legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTO l'articolo 83 del Codice della navigazione che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;

VISTO il DPR n. 232 del 4 aprile 2001, recante il Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTA, altresì, la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute prot. n. 7916 del 9 marzo 2020, recante la procedura di gestione dei casi COVID-19 a bordo di navi;

RITENUTO necessario, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in relazione al predetto stato di pandemia, disporre misure straordinarie di prevenzione del rischio di contagio con riferimento alle navi da passeggeri impiegate in servizio di crociera e di disciplinare le modalità di trasferimento verso le destinazioni estere dei passeggeri di nazionalità estera e dei cittadini italiani residenti all'estero;

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0017512 del 20/03/2020

Comune di Lagosanto Prot n. 0002355 del 23-03-2020 Cat 10 Cl. 1

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto trova applicazione nei confronti delle navi passeggeri di bandiera italiana impiegate in servizi di crociera nonché delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera italiana)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri italiane. A decorrere dalla medesima data, è fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, sino al termine della crociera in svolgimento.
2. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

Art. 3

(Disposizioni per i passeggeri e i componenti dell'equipaggio delle navi in ingresso in Italia)

1. All'atto dello sbarco nei porti nazionali:
   a. i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati ad osservare le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 marzo 2020, n. 120;
   b. i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono sottoposti alle procedure di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 marzo 2020, n. 120 presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore;
   c. i passeggeri di nazionalità straniera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
2. Salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a quarantena presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E' comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0017512 del 20/03/2020

Comune di Lagosanto Prot n. 0002355 del 23-03-2020 Cat 10 Cl. 1

Art. 4

(Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti nazionali.

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data sua adozione e sino al 3 aprile 2020.
2. I contravventori saranno puniti, salvo il fatto con costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Paola De Micheli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0017512 del 20/03/2020

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0017512 del 20/03/2020